



Comune di Modena

Settore Economia promozione della città e servizi al cittadino

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO QUOTIDIANO DI GENERI ALIMENTARI DENOMINATO “MERCATO ALBINELLI”

- ai sensi art. 27 primo comma, lettera d. del D.Lgs. 114/98 -



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/7/2006

Modificato con:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/4/2008

deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/1/2011

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 3/3/2016

deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/7/2017

deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/3/2019

deliberazione della Giunta Comunale n. 489 del 3/9/2019 e determinazione dirigenziale n. 1882 del 13/9/2019 di aggiornamento delle planimetrie

INDICE

- Art. 1** - Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione
- Art. 1 bis** - Normativa applicabile
- Art. 2** - Giornate e orari di svolgimento del Mercato
- Art. 3** - Autorizzazione e concessione di posteggio
- Art. 3 bis** - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio e loro durata
- Art. 3 ter** - Obblighi dei titolari di concessione di posteggio
- Art. 4** - Subingresso
- Art. 5** - Abrogato
- Art. 6** - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 7** - Revoca/decadenza e sospensione della concessione di posteggio
- Art. 8** - Affidamento della gestione dei servizi accessori
- Art. 9** - Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi.
- Art. 10** - Posteggi vincolati a merceologia specifica o riservati ai produttori agricoli
- Art. 11** - Spostamento di posteggio (miglioria)
- Art. 12** - Scambio di posteggio
- Art. 13** - Ampliamento della superficie di posteggio
- Art. 14** - Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio
- Art. 15** - Assenze
- Art. 16** - Modalità di utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e specifici obblighi e divieti dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio
- Art. 17** - Norme igienico-sanitarie
- Art. 18** - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 19** - Sanzioni
- Art. 19 bis** - Prescrizioni particolari per i titolari di stand del Mercato per l'offerta integrativa alla clientela
- Art. 20** - Progetti di qualificazione e promozione generale del mercato promossi dal Consorzio degli operatori: procedure e obblighi deliberativi fra i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
- Art. 21** - Notifica del Regolamento e norme transitorie e di rinvio.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO QUOTIDIANO DI GENERI ALIMENTARI DENOMINATO “MERCATO ALBINELLI”

Art. 1 – Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione del mercato comunale coperto su aree pubbliche denominato “Mercato Albinelli” (di seguito anche “Mercato”) posto in via Albinelli 13/A, destinato esclusivamente all’esercizio quotidiano di generi alimentari ed affini (fiori e piante).
2. Il Mercato ha sede nel complesso immobiliare appositamente destinato dal Comune di Modena, compreso tra via Albinelli, via Mondatora e piazza XX Settembre, per un totale di 87 (ottantasette) posteggi, di cui n. 40 (quaranta) collocati entro stand (ovvero entro i muri) e n. 47 (quarantasette) costituiti da banchi fissi (ovvero al di sotto delle pensiline). Il Mercato comprende inoltre spazi ad uso magazzino per complessivi mq 273,35 (duecentosettantatre/35) in cui non è consentito l’esercizio del commercio su aree pubbliche, come da planimetrie allegate.
3. Il Mercato, secondo la classificazione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b, della L.R. 12/99 è a merceologia esclusiva, essendo consentita la commercializzazione dei soli prodotti alimentari ed affini, questi ultimi da intendersi come fiori e piante. Nel Mercato possono essere commercializzati tutti i generi alimentari, fermo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le modalità e le limitazioni di seguito indicate. Nei 40 posteggi collocati entro gli stand (ovvero entro i muri, come da planimetria allegata) possono essere commercializzati tutti i prodotti alimentari ad esclusione di frutta, verdura, fiori e piante. Nei 47 posteggi costituiti da banchi fissi (ovvero al di sotto delle pensiline, come da planimetria allegata) possono essere commercializzati tutti i prodotti alimentari, piante e fiori. Sono inoltre consentiti, all’interno del Mercato, al massimo quattro posteggi per la vendita di pesce fresco e molluschi. Non è comunque ammessa la trasformazione delle strutture di vendita, da banchi fissi ad altro, finalizzata all’ampliamento o trasformazione della gamma merceologica.

I posteggi costituiti da banchi fissi identificati ai numeri 53 - 54, 55 - 56, 57, 58 di cui all'allegata planimetria, saranno utilizzati per il consumo sul posto. Lo stand identificato con il numero 1, di cui all'allegata planimetria, è destinato esclusivamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Per il miglior funzionamento del mercato, fino a un massimo di 20 posteggi tra quelli che non saranno più utilizzati, come individuati al comma 2, possono essere destinati ad attività di servizio al funzionamento del mercato o d'integrazione dell'offerta del mercato medesimo.

Nel caso in cui la gestione del Mercato sia affidata al Consorzio di operatori o a soggetto Gestore, come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento, le attività di servizio al funzionamento del mercato sono di norma assegnate in convenzione ai predetti soggetti.

Per le attività d'integrazione dell'offerta alla clientela, il Consorzio o il Gestore predispongono un progetto commerciale di inserimento nel mercato, con esclusione delle attività di commercio su aree pubbliche, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, sentite le associazioni del commercio. La valutazione del progetto verterà, in particolare, su suoi elementi di qualità e di innovazione, nonché sulla sua compatibilità con la vocazione alimentare del Mercato.

Saranno altresì fissate, da parte del Comune, linee guida procedurali per il Consorzio o il gestore che procederanno alla ricerca di operatori commerciali da insediare nel mercato, dandone adeguata pubblicità, nonché modalità, limiti, caratteristiche, durata dell'utilizzo degli stand da parte degli operatori commerciali medesimi. L'attività di ricerca degli operatori può anche essere effettuata direttamente dal Comune. L'assegnazione degli stand relativi avviene in capo al Consorzio o al gestore, con convenzione che ne disciplina la gestione.

I titolari delle attività d'integrazione dell'offerta del mercato sono tenuti al pagamento del canone e delle spese per servizi accessori, alla costituzione della cauzione e alla stipula della polizza assicurativa previsti dall'art. 3, comma 10, lett. a., b., c., d., del presente regolamento.

Sono fatti salvi i servizi e le attività integrative attualmente oggetto di convenzione con il Consorzio.

Art. 1 - bis – Normativa applicabile.

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercato è disciplinato dal D.lgs. 31/3/1998 n. 114 "Riforma della disciplina del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15/3/1997, n. 59" (di seguito anche "D.lgs. 114/98"), dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25/6/1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31/3/1998, n. 114" (di seguito anche "L.R. 12/99") e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 26/7/99 n. 1368 e successive modifiche "Disposizioni per il commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 12/1999" (di seguito Deliberazione n. 1368/99), D.lgs. 26/3/2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (di seguito D.lgs. 59/2010), dall'Intesa del 5/7/2012 della Conferenza Unificata, n. 83/CU "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno"(di seguito Intesa), dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/1/2013, prot. 13/009/CR11/C11 "Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012, ex art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche (di seguito Documento Unitario), dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3/8/2016, prot. n. 16/94CR08/C11 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche", come recepito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1552 del 26/9/2016 e precisato dalla circolare del 26/10/2016 PG. 2016/688834, ad oggetto "Indicazioni operative in merito alle procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1552 del 26/9/2016, in materia di commercio su aree pubbliche", dalla Legge della Regione Emilia Romagna 10/2/2011 n. 1 "Presentazione del Documento unico di regolarità contabile da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche" (di seguito L.R. 1/11), dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 10/12/2015 "Modalità telematiche di verifica del DURC dei commercianti su area pubblica" (di seguito Deliberazione della Giunta Regionale n. 2012/2015), dal presente Regolamento e dalla restante normativa vigente.

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento del Mercato.

1. Il mercato è quotidiano e l'orario di vendita obbligatorio è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28 comma 12 del D.Lgs. 114/98, e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
2. Per periodi particolari, o in occasioni straordinarie, o in concomitanza con eventi in Centro Storico, gli orari potranno essere temporaneamente modificati con apposite ordinanze sindacali, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche.
3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, se ne ravvisa l'esigenza, con propria ordinanza, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori, può annullare le giornate di mercato, fissando eventualmente giornate di recupero, o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.

Art. 3 – Autorizzazione e concessione di posteggio.

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del Mercato e la contestuale concessione del posteggio sono regolamentati dalla normativa statale e regionale vigente (art. 1 bis del Regolamento) e dal presente Regolamento.
2. Dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ciascun anno il Comune comunica alla Regione Emilia Romagna (di seguito Regione), l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 1, lettere b, c, d, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il medesimo elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune congiuntamente al Bando comunale contenente – tra l'altro – le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, gli eventuali vincoli di carattere merceologico e i criteri di concessione dei posteggi.
4. Entro il termine indicato nel bando, che dev'essere non inferiore a trenta giorni, gli interessati potranno presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A", ai sensi dell'art. 28 comma 1, lettera a, D.lgs. 114/98 e dell'art. 2 L.R. 12/1999, tenendo conto del settore merceologico, relativa ad uno dei posteggi posti a bando e, contestualmente, potranno chiedere la relativa concessione di posteggio.
5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente competente nei termini previsti dal bando:
 - a) verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (art. 71 D.lgs 59/2010 e s. m.), compresa la verifica telematica della regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della L.R.1/2011, come attuata dalla deliberazione di G.R. n. 2012/2015;
 - b) redige la graduatoria provvisoria, se prevista dal bando, la pubblica all'Albo Pretorio telematico del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente; avverso tale graduatoria gli interessati possono proporre opposizione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;
 - c) redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio telematico del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
 - d) provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria, tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi nonché, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.
6. In occasione del bando di assegnazione di posteggi resisi liberi può essere assegnato un solo posteggio per operatore. Per le concessioni esistenti alla data del 5/7/2012, in fase di prima applicazione con riferimento alle scadenze 2017, come prorogate al 31/12/2018, dall'art. 6, comma 8, D.L. 31/12/2016 n. 244, convertito dalla L. 27/2/2017 n. 19, nell'assegnazione dei posteggi, ai sensi delle norme transitorie dell'Intesa e del Documento unitario, per i soggetti titolari di concessioni scadute è ammessa la richiesta di riassegnazione di ciascun posteggio di cui erano titolari, nel rispetto dei limiti massimi di cui al punto 7 dell'Intesa.
7. Nel Mercato non sono previste assegnazioni provvisorie (c.d. in "spunta") dei posteggi temporaneamente lasciati liberi dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

8. Lo spostamento del posteggio effettuato ai sensi del successivo articolo 9 comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio del posteggio effettuato ai sensi dei successivi artt. 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 4.
9. Ogni operatore può detenere al massimo due posteggi e relative autorizzazioni.

Art. 3-bis – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessione di posteggio e loro durata.

1. A seguito della procedura di cui al precedente art. 3, il Dirigente rilascia l'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 2, lettera c) e s.m., dell'Intesa e del Documento unitario, in base ai seguenti criteri di priorità di maggiore professionalità dell'impresa:
 - a) maggiore professionalità dell'impresa riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:
 - al richiedente e all'eventuale dante causa;
 - al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente sia titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (punto 2 lett. c deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. e deliberazione di G.R. n. 1552/2016).

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:

- fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 40
- oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 50
- oltre 10 anni: punti 60.

In fase di prima applicazione, per le concessioni esistenti alla data del 5/7/2012, con riferimento alle scadenze 2017, come prorogate al 31/12/2018, dall'art. 6, comma 8, D.L. 31/12/2016 n. 244, convertito dalla L. 27/2/2017 n. 19, si applicano altresì i seguenti criteri:

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

Si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione (punto 2a dell'Intesa e 2a2 del Documento Unitario)

c) a parità di punteggio, si fa riferimento alla maggiore anzianità di iscrizione al Registro imprese per il commercio su area pubblica, in valore assoluto.

d) In caso di ulteriore parità fa fede l'ordine cronologico di arrivo delle domande (data e ora di consegna al Comune della posta elettronica certificata).

2. Per le nuove assegnazioni, in caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti, come determinato in base al comma 1, il bando, previa deliberazione della Giunta Comunale, stabilirà gli ulteriori criteri, facendo riferimento a quelli di seguito indicati (punto 2 lett. c n. 1 della deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m., punto 2 dell'Intesa e punto 4 del Documento unitario):
- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05 – vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
 - b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03 – impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari;
 - c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi: punti 02.
- In caso di ulteriore parità si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione al registro imprese riferita al commercio su aree pubbliche in valore assoluto e successivamente fa fede l'ordine cronologico di arrivo delle domande (data e ora di consegna al Comune della posta elettronica certificata).
3. L'operatore assegnatario dovrà attivarsi nello scrupoloso rispetto di quanto stabilito nel bando di gara. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, potranno essere assegnati soltanto ad operatori del settore in possesso dei necessari requisiti.
- In particolare il bando potrà stabilire il termine di inizio dell'attività, anche in deroga a quanto previsto dal successivo art. 6 comma 1, lett. b, a pena di decadenza dell'assegnazione, con scorrimento della graduatoria e assegnazione al candidato che si trova nel primo posto utile della graduatoria medesima.
4. La nuova concessione di posteggio rilasciata a seguito di bando ha durata di dodici anni e non è automaticamente rinnovabile, ma può essere attribuita esclusivamente a seguito di nuovo bando pubblico ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 3 e 3bis del presente Regolamento.

Art. 3-ter – Obblighi dei titolari di concessione di posteggio

1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione di posteggio è obbligato:
 - a. al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune;
 - b. al pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori, corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessarie al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, sorveglianza, amministrazione, ecc.) ed alla manutenzione della struttura mercatale;
 - c. alla costituzione della cauzione di cui di seguito;
 - d. alla stipula della polizza assicurativa di cui di seguito;
 - e. al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente,
 - f. in particolare, in caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 12/99.

In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta per mancato pagamento degli oneri dovuti, il titolare di autorizzazione e concessione di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune e alle spese relative ai servizi accessori.

2. Ogni titolare di autorizzazione e concessione di posteggio dovrà costituire un deposito cauzionale pari a 8 (otto) mensilità del canone vigente, anche sotto forma di fideiussione bancaria a garanzia del regolare pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune e della quota relativa ai c.d. servizi accessori di cui al precedente art. 3 comma 10. Con apposito atto, il dirigente del competente settore comunale stabilirà modalità e termini di costituzione del suddetto deposito o fideiussione da parte degli operatori titolari, nonché i criteri di escussione per il mancato pagamento del canone e della quota dei c.d. servizi accessori. Il deposito o la fideiussione bancaria saranno riconsegnati al termine della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare una somma fino alla concorrenza di ogni suo credito per il mancato pagamento del canone e della quota relativa ai c.d. servizi accessori e della manutenzione, ai sensi del precedente articolo 3, nonché per la rifusione di eventuali danni.
3. Ogni titolare di autorizzazione e concessione di posteggio dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dell'uso degli spazi concessi. Con apposito atto il dirigente del competente settore comunale stabilirà modalità e termini di presentazione della polizza assicurativa da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
4. Ogni operatore può detenere al massimo due posteggi e relative autorizzazioni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 12/99, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 6.

Art. 4 – Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico di apposita SCIA, firmata digitalmente, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:
 - α) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010 e s.m.;
 - β) il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato, a pena di inammissibilità della SCIA di subingresso (art. 4, co. 2 della L.R. 12/1999 e s.m.);
 - χ) gli estremi dell'atto notarile registrato. In alternativa, deve essere allegata alla SCIA l'attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione in corso; prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotto l'atto autentico registrato.
2. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità contributiva (DURC) del cedente e del cessionario con modalità telematiche ad eccezione dei casi di reintestazione dell'attività in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto (art. 2 co. 4 L.R. 1/2011 e s.m. e punto 1 lett. a della deliberazione di G.R. n. 2012/2015).
3. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente.
4. Il subentrante per causa di morte in possesso dei requisiti morali può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente. Se l'autorizzazione del de cuius comprendeva il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ed il subentrante non è in possesso del requisito professionale di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m., è tenuto ad acquisirlo entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione. Tale data coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione o di apertura della successione testamentaria.

Può comunque iniziare l'attività inviando telematicamente la SCIA firmata digitalmente e riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo (punto 11.2 circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 28/5/1999).
5. In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte che ha sospeso l'attività deve inviare telematicamente la SCIA per subingresso, firmata digitalmente, corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali ed il pagamento dei tributi locali, a pena di decadenza. Durante lo stesso periodo può comunicare la sospensione dell'attività (art. 4 co. 2 L.R. 12/1999) e/o cedere direttamente l'azienda a terzi.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

7. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di posteggio nel mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti. Ciò ai fini della compilazione della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio di cui al successivo art. 14 (punto 7 lett. c, deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m.). La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio resta la stessa degli atti originariamente rilasciati.
8. Il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone, della quota relativa ai c.d. servizi accessori e alla manutenzione ai sensi del precedente articolo 3, nonché alla costituzione della cauzione e alla stipula della polizza assicurativa, di cui al successivo articolo 5. La costituzione della cauzione e la stipula della polizza assicurativa costituiscono condizione necessaria per la volturazione del titolo e l'esercizio dell'attività. Resta inteso che per la liberazione di eventuali debiti del cedente si farà riferimento all'art. 2560 del Codice Civile.

Art. 5 – Abrogato

Art. 6 – Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata – ai sensi del D.lgs. 114/98 articolo 29 comma 4 lettera b, e della L.R. 12/99, articolo 5 comma 2 – nei seguenti casi:
 - a. il titolare perda i requisiti di cui all'articolo 71 del D.lgs. 59/2010;
 - b. il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità, ai sensi della L.R. 12/99, articolo 5 comma 2 lettera b;
 - c. revoca dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi del successivo articolo 7 comma 1, lettera c;
 - d. decadenza dalla concessione del posteggio per mancato pagamento del canone, servizi accessori, mancata costituzione o ripristino della cauzione e polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 1, lettera d;
 - e. restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo articolo 13.

Art. 7 – Revoca/decadenza e sospensione della concessione di posteggio.

1. La cessazione della concessione di posteggio può avvenire – prima della decorrenza del termine stabilito – per i seguenti motivi:
 - a. rinuncia del titolare;
 - b. revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni del titolare, prioritariamente nello stesso mercato e in subordine, in altra area individuata dal Comune, ai sensi della L.R. 12/99 art. 5, comma 3;
 - c. decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi nell'anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore, ai sensi del D.Lgs. 114/98, articolo 29, comma 4 lettera b e giustificati come previsto al successivo articolo 15;
 - d. in caso di mancato pagamento del canone o della quota dei c.d. servizi accessori di cui all'art. 3. comma 10, o nel caso di mancata costituzione o ripristino della cauzione e della polizza assicurativa di cui all'art 5., il Comune provvederà a sospendere l'attività di vendita per un periodo di 20 giorni, ai sensi dell'art. 29 comma 3. del D.Lgs 114/98 e s.m.i. Decorso i suddetti 20 giorni di sospensione senza che il titolare abbia ottemperato al regolare pagamento del canone o costituzione / ripristino della cauzione o stipula della polizza, la concessione decennale di posteggio decadrà automaticamente.
 - e. revoca dell'autorizzazione amministrativa;
2. La concessione di posteggio è sospesa, ai sensi del D.lgs. 114/98 art. 29 comma 4 lettera b. e della L.R. 12/99, art. 5 comma 2, nei seguenti casi:
 - a. mancato pagamento del canone annuale di cui al precedente articolo 3 comma 10, entro i termini previsti;
 - b. mancato pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori e della manutenzione di cui al precedente articolo 3 comma 10, entro i termini previsti;
 - c. mancata costituzione o ripristino della cauzione o della polizza assicurativa, di cui al precedente articolo 5, entro i termini previsti;
3. La sospensione della concessione di posteggio di cui al presente articolo ha effetto fino al pagamento, da parte del titolare di autorizzazione e concessione di posteggio, di quanto dovuto al Comune o alla costituzione / ripristino della cauzione e della polizza assicurativa. Il mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza ai fini della revoca del posteggio, ai sensi del precedente comma 1 lettera c.

Art. 8 – Affidamento della gestione dei servizi accessori.

1. Ai sensi dell'art. 6 settimo comma della L.R. 12/99, il Comune potrà affidare la gestione dei servizi accessori del Mercato a:
 - a. un consorzio di operatori (di seguito anche "Consorzio") che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio del Mercato;
 - b. un soggetto gestore (di seguito anche "Gestore"), selezionato tramite apposita procedura pubblica, salvo cause di forza maggiore.

Entrambe le forme di gestione devono essere regolate da una specifica convenzione che – tra l'altro – definisce:

- oggetto, durata, responsabilità;
- uso della struttura del Mercato;
- gestione dei servizi accessori e della manutenzione;
- canone, spese di gestione e assicurazioni;
- obblighi del Consorzio o del Gestore;
- controlli, risoluzione della convenzione e definizione delle controversie.

Resta comunque salvo l'obbligo del Consorzio o del Gestore di sottoporre i criteri e le norme di gestione al controllo del Comune.

2. A seguito dell'affidamento della gestione del Mercato ai sensi del precedente comma gli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio avranno – tra l'altro – i seguenti obblighi nei confronti del Consorzio o del Gestore:

- a. pagamento del canone annuo di concessione ai sensi del precedente articolo 3 comma 10, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;
- b. pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessarie al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, sorveglianza, amministrazione, ecc.) ed alla manutenzione della struttura mercatale, ai sensi del precedente articolo 3 comma 10, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;
- c. corrispondere le somme dovute quale conguaglio delle spese di cui ai commi precedenti;
- d. costituire, tramite il Consorzio o il Gestore, con modalità e tempi stabiliti nella Convenzione e negli appositi atti del Dirigente del competente settore comunale, il deposito cauzionale previsto dal precedente articolo 5, così come definito nell'apposita convenzione a carico del Consorzio o del Gestore;
- e. stipulare, tramite il Consorzio o il Gestore, con modalità e tempi stabiliti nella Convenzione e negli appositi atti del dirigente del competente settore comunale, le assicurazioni previste nel precedente articolo 5 così come definite nell'apposita convenzione a carico del Consorzio o del Gestore.

Le somme dovute e/o gli obblighi degli operatori ai sensi del presente comma dovranno essere corrisposte dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio al Consorzio o al Gestore secondo le modalità e nell'importo previsto dall'apposita convenzione stipulata tra Consorzio o Gestore e il Comune, e dai relativi atti correlati.

Il Consorzio o il Gestore dovranno corrispondere al Comune – tra l'altro – un canone per la gestione del mercato e l'utilizzo della struttura, secondo quanto previsto nell'apposita convenzione.

3. Resta inteso che il Consorzio o il Gestore è obbligato ad esigere dagli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, un canone annuo, nonché ad applicare criteri per la ripartizione dei c.d. servizi accessori, della manutenzione, del deposito cauzionale e delle assicurazioni, in conformità ai criteri stabiliti dal Comune con specifici atti, ed in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

Art. 9 – Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi.

1. In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi o spostamento del Mercato, l'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali procederà alla riassegnazione degli stessi, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 7 lettera b. Il Dirigente del competente settore comunale provvederà alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

I nuovi posteggi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun titolare chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, di cui al successivo articolo 14.

2. In caso di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative, informate le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Il Dirigente, previa deliberazione di Giunta Comunale, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento.

Al termine del periodo di spostamento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.

3. Qualora il Mercato per cause di forza maggiore, ivi compresa la totale o parziale ristrutturazione, dovesse restare chiuso per oltre 3 (tre) mesi senza che sia stata assegnata la nuova area di cui al comma precedente, il canone sarà ridotto proporzionalmente al periodo di chiusura dovuto e all'impatto dell'intervento sulle attività di vendita e, dal momento del termine dei lavori, rivalutato con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in ragione dell'aumento di valore della struttura dovuto all'effettuazione delle opere di ristrutturazione.
4. Lo spostamento dei posteggi effettuato ai sensi del presente articolo e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio dei posteggi, effettuato ai sensi dei successivi artt. 11 e 12, comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al precedente art. 4.

Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica o riservati ai produttori agricoli.

1. I posteggi liberi fino ad un massimo del 2% (due per cento) dei posteggi in organico di mercato (arrotondando la cifra all'unità superiore in caso di decimali) possono essere vincolati a merceologie specifiche complementari o affini al settore alimentare, non presenti o carenti sul mercato. Un ulteriore 2% (due per cento) dei posteggi in organico (arrotondando la cifra all'unità superiore in caso di decimali) può essere riservato all'assegnazione a produttori agricoli di cui al D.lgs. 228/2001 e s.m.i., ai sensi della L.R. 12/99 art. 6 comma 8.
2. In tal caso tali posteggi, previa acquisizione di parere delle Associazioni di categoria, saranno messi a bando per l'assegnazione ad operatori di commercio o a produttori agricoli secondo le rispettive modalità, con la specifica del vincolo merceologico o della categoria di assegnazione previsti.

3. Il titolare di posteggio vincolato ai sensi del presente articolo, deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso, tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, informa gli operatori del mercato, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e comunicazione agli organi rappresentativi del Consorzio di gestione e alle organizzazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, della possibilità di ottenere lo spostamento per miglioria in tali posteggi (deliberazione di G.R. n. 1368/99 e s.m. punto 2 lettera a). Indica il termine perentorio entro il quale gli operatori interessati potranno presentare la relativa domanda e quello entro il quale si procederà all'esame delle medesime, formando la relativa graduatoria e rilasciando le autorizzazioni, entrambi non inferiori a 30 gg
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici (es. stand) atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, dal punto di vista della normativa igienico sanitaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore che necessitano di tali servizi.
3. Le domande verranno accolte, nel rispetto del presente Regolamento, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
4. In caso di domande concorrenti verranno convocati in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e in tale sede si assegneranno i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo articolo 14, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
5. Qualora i titolari convocati all'assemblea di cui al precedente comma, siano impossibilitati a parteciparvi, potranno farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta.
6. I titolari convocati all'assemblea di cui al comma 4 perderanno il diritto all'assegnazione del posteggio qualora non si presentino personalmente o a mezzo delegato.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12 – Scambio di posteggio.

1. Le domande di scambio di posteggi possono essere presentate congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio (deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 2 lettera h).
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario, posteggi dotati di requisiti specifici (es. stand), atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 13 – Ampliamento della superficie di posteggio.

1. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera i, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 (ottanta) metri quadrati.
2. L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria del Mercato.
3. Il Comune per motivi di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al presente articolo, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.
4. L'ampliamento di superficie di posteggi contigui qualora comporti l'esecuzione di opere murarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: demolizioni o edificazioni di pareti, interventi sugli impianti, ecc.) è ammesso solo previo nulla osta del Comune.

Art. 14 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

1. Presso il settore competente del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del Mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio (c.d. pianta organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio è formata secondo i seguenti criteri di cui alla deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. punto 7:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
 - b) in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa.

In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione comunale, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le condizioni alle quali si debba procedere alla riassegnazione totale dei posteggi sulla base dei criteri di cui sopra.

In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione.
3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio e la pubblica sul sito istituzionale, di norma a cadenza semestrale.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

Art. 15 – Assenze.

1. L'assenza del titolare di autorizzazione e concessione di posteggio, non giustificata secondo quanto definito nel presente articolo e prorogata per oltre quattro mesi nell'anno solare, può costituire motivo di revoca della concessione, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lett. d) del citato art. 7.
2. Ai fini dell'articolo 29 comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché entro i 30 giorni successivi sia presentata idonea documentazione medica;
 - b) l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentate entro i 30 giorni successivi.
Sono giustificate con le stesse modalità di cui sopra, anche le assenze del socio di società titolare di concessione di posteggio;
 - c) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività ai sensi del precedente art. 4;
 - d) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - e) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;
 - f) la mancata partecipazione dovuta alla sospensione dell'autorizzazione o del titolo abilitativo pronunciata ai sensi dell'art. 6 co. 2 e 2 bis della L.R. 1/2011 e s.m. per irregolarità contributiva (art. 6 co. 3 L.R. 1/2011).
3. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'articolo 29, comma 4 lettera b, del D.lgs 31/3/98 n. 114, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 16 – Modalità di utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e specifici obblighi e divieti dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

1. E' obbligatorio tenere a disposizione presso il posteggio l'autorizzazione e la concessione di posteggio, in originale.
2. La merce di vendita deve essere collocata sul banco di vendita negli spazi appositamente previsti ed indicati nell'autorizzazione e concessione di posteggio.
3. Nel corso dell'attività il posteggio non dovrà rimanere incustodito, salvo cause di forza maggiore.
4. L'uso del posteggio non può essere concesso totalmente o parzialmente a terzi.
5. Tutto il personale occupato presso il posteggio dovrà avere regolare rapporto di lavoro inquadrato ai fini previdenziali e contributivi. Le aree concesse devono essere occupate esclusivamente con le derrate e le attrezzature inerenti la vendita.

6. I posteggi e gli altri spazi concessi ai singoli titolari devono essere utilizzati unicamente per lo svolgimento dell'attività di vendita ovvero per le attività autorizzate e compatibili con la destinazione del Mercato secondo la normativa vigente e in modo da non comportare, in ogni caso, pregiudizio alla sicurezza, stabilità e decoro del Mercato. In particolare è vietato:
- a. svolgere ogni attività pericolosa, insalubre, contraria al buon costume o all'ordine pubblico, ovvero tale da pregiudicare il normale svolgimento delle altre attività, anche tramite immissione di rumori, fumi, odori;
 - b. occupare, anche temporaneamente, le parti comuni, ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare in qualsiasi modo la circolazione nel Mercato;
 - c. entrare nel Mercato con veicoli, comprese le biciclette, anche se condotti a mano e anche in orario di chiusura;
 - d. costituire o mantenere deposito anche temporaneo di materiale esplodente, insalubre o maleodorante e di materiale infiammabile non conforme alla normativa vigente;
 - e. appoggiare sui pavimenti oggetti di peso superiore ai limiti di carico delle solette, utilizzare le canalizzazioni o gli impianti per scopi difforni della loro specifica destinazione;
 - f. immettere nelle condutture di scarico delle acque bianche o luride o direttamente nella rete fognaria acidi, diluenti, solventi, prodotti o materiali infiammabili, occludenti o comunque pericolosi;
 - g. installare apparecchi a combustione senza espressa autorizzazione, non conformi alla normativa vigente;
 - h. installare, senza espressa autorizzazione, antenne radio televisive o altri impianti similari;
 - i. attirare i clienti del Mercato con grida o schiamazzi;
 - l. custodire imballaggi vuoti nei posteggi e negli stand;
 - m. permanere durante le ore di chiusura del Mercato, salvo autorizzazione del Comune, da rilasciarsi unicamente per comprovati motivi di necessità;
 - n. installare impianti di qualsiasi natura e/o modificare gli arredi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Qualsiasi modifica al posteggio, stand, magazzino o altri spazi dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Comune e, quando necessario, dalla Soprintendenza competente, trattandosi di immobile di interesse culturale, vincolato ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.
 - o. svolgere le attività di vendita fuori dagli spazi del posteggio in concessione.
7. Tutti gli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio hanno inoltre l'obbligo di tenere costantemente esposti i cartelli indicanti il prezzo di vendita delle singole qualità di derrate. I titolari non potranno rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico, avranno inoltre l'obbligo di mantenere gli strumenti di pesatura puliti, nonché in perfette e regolari condizioni di funzionamento e ben in vista ai clienti del Mercato.
8. Tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio hanno l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

9. Le parti comuni, gli impianti ed i servizi comuni devono essere utilizzati dagli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio in modo da non modificarne la destinazione, da non arrecarvi danno e da non impedirne l'uso da parte degli utilizzatori a qualsiasi titolo o dei clienti del Mercato. Non deve in alcun modo essere ostacolato o limitato l'accesso ed il passaggio attraverso le parti comuni ed il loro libero godimento in conformità alla destinazione di Mercato. In particolare, devono essere sempre mantenute sgombre ed accessibili le uscite di sicurezza ed i corridoi di evacuazione e non deve essere ostacolato l'accesso alle apparecchiature di sicurezza ed ai mezzi antincendio.
- I rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori che devono essere immessi esclusivamente nei rispettivi spazi e/o contenitori espressamente predisposti per la raccolta, rispettando gli orari che verranno stabiliti dagli organi preposti. E', in ogni caso, vietato disperdere, incenerire o bruciare scarti, detriti o rifiuti sia solidi che liquidi, nel Mercato.
10. Il personale apposito dovrà provvedere alla pulizia giornaliera ed al lavaggio del mercato, secondo le norme del servizio concordate con la ditta appaltatrice ed a mantenere costantemente un buon livello di igiene e di pulizia di tutte le parti, gli impianti ed i servizi comuni. I titolari sono responsabili della conservazione e della manutenzione dei locali e delle aree loro concesse. I titolari dovranno provvedere, al termine delle vendite, a ricoprire le derrate rimaste invendute e giacenti, con un telo della grandezza e colore stabiliti dal Comune. Durante le vendite detto telo dovrà essere avvolto o ripiegato dietro la testata del banco o in altro luogo non visibile. Per consentire la pulizia del pavimento non potranno essere conservate derrate, merci, cassette e materiali deperibili ad una quota inferiore a centimetri 50 (cinquanta) dal piano di calpestio. La pulizia degli stand, banchi, posteggi e magazzini deve essere eseguita a cura e sotto l'esclusiva responsabilità dei singoli concessionari.
- I titolari provvederanno autonomamente a mantenere un buon livello di igiene e di pulizia degli spazi concessi, ed, in particolare:
- a. devono provvedere a depositare i rifiuti e le immondizie negli appositi contenitori, curandone la differenziazione secondo le modalità stabilite dal Comune;
 - b. non devono arrecare intralcio al pubblico qualora si rendessero indispensabili trasporti di merce durante gli orari di apertura al pubblico del mercato;
 - c. non devono utilizzare detergenti o prodotti simili di pulizia che emanino odori sgradevoli nel Mercato;
 - d. devono evitare ogni gocciolamento di acqua o altri liquidi sulla pavimentazione del Mercato, non conforme alla corretta gestione dell'attività;
 - e. non possono utilizzare le parti comuni come deposito di materiali, rifiuti o simili per lavori di pulizia interna ed esterna, come per ogni altra attività di manutenzione.
11. Tutto ciò che è suscettibile di influire sull'estetica del Mercato, comprese le insegne dei singoli esercizi, dovrà essere conforme alle prescrizioni tecnico-architettoniche del Comune. Con successivo atto del Dirigente del competente settore comunale potranno essere specificati e comunicati i relativi e specifici obblighi.
- Inoltre, i titolari non potranno in alcun caso attaccare manifesti, volantini, altro materiale o apporre scritte sulle parti comuni del Mercato. E' obbligo dei titolari, in tutti i casi in cui utilizzino materiali di diffusione pubblicitaria di qualunque tipo, inserire negli stessi il nome e il logo del Mercato.
- I titolari dovranno tenere ordinate, durante il periodo di apertura al pubblico del Mercato, tutte le parti del loro esercizio visibili al pubblico.

12. All'interno del Mercato è inoltre vietato:
 - a. esercitare il commercio itinerante;
 - b. fumare;
 - c. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - d. gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
 - e. introdurre cani o altri animali;
 - f. l'accesso al mercato di veicoli comprese le biciclette, anche se condotte a mano.
13. Tutti i carrelli o le altre strutture mobili appartenenti agli operatori dovranno essere debitamente contrassegnati, in modo indelebile, con il numero del posteggio del titolare.
14. Resta inteso che il Dirigente del competente settore comunale potrà ulteriormente disciplinare / specificare con appositi atti, altre condizioni utili alla corretta gestione.
15. Eventuali modifiche alle strutture, ai singoli posteggi, alle parti comuni, ai depositi, agli impianti, ecc., possono comportare la modifica del CPI, come previsto dal D.P.R. 151 del 1/8/2011 e del D.M. 27/7/2010, da valutare di volta in volta, oltre all'autorizzazione della Soprintendenza competente, trattandosi di immobile di interesse culturale, vincolato ai sensi del D.lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.

Art. 17 – Norme igienico – sanitarie.

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013, gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata, devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla deliberazione di G.R. n. 342/2004.

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria. In particolare sono soggette al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3/4/2002 e della deliberazione di G.R. n. 1489/2004.

Per quanto riguarda la vendita dei funghi epigei spontanei e dei funghi porcini secchi allo stato sfuso si applicano le specifiche norme previste dall'art. 15 della L.R. Emilia Romagna 2/4/1996 n. 6 e s.m.

2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a centimetri 50 (cinquanta) dal piano di calpestio.
3. Gli attestati di formazione del personale alimentarista e i titoli equipollenti, devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitarie, i posteggi dotati di requisiti specifici, atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, dal punto di vista della normativa igienico sanitario, devono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 18 – Posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli (art. 2 comma 4 ed art. 6 comma 8 della L.R. 12/99) previsti con apposito atto, per la vendita della propria produzione, comporta il rilascio di una concessione, la cui validità è di dodici anni.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili, il Dirigente del competente settore comunale ne dà notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
3. I soggetti di cui al D.lgs. 228/2001 e successive modificazioni, ad avvenuta pubblicazione degli eventuali posteggi disponibili, presentano domanda contestuale di autorizzazione amministrativa alla vendita e di concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, allegando la dichiarazione del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio avviene in base alla graduatoria formata in relazione all'anzianità nel mercato e in subordine dall'anzianità di attività dell'operatore desumibile dalla data di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in qualità di produttore agricolo. In caso di ulteriore parità si procede con l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 - a. perda la qualifica di produttore agricolo;
 - b. non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi nell'anno solare, salvo le assenze per malattia, gravidanza o cause di forza maggiore, secondo quanto previsto dal precedente articolo 15 e fatto salvo quanto previsto nel comma 1, lett. d, dell'art. 7.
6. Per quanto non previsto specificatamente nel presente articolo, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 19 – Sanzioni.

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità dell'autorizzazione stessa è punito con la sanzione prevista dall'articolo 29 comma 1 del D.lgs. 114/98.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98:
 - a. vendere prodotti non appartenenti al genere dei prodotti alimentari ed affini o prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio;
 - b. esercitare il commercio itinerante nel Mercato;
 - c. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.
3. Le violazioni di cui ai commi 1, 3, e 8 del precedente articolo 16 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 462,00, a cui consegue la sanzione della cessazione dell'attività e/o del comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, entro il termine indicato sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Le restanti violazioni di cui al precedente articolo 16 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00, a cui consegue la sanzione della cessazione dell'attività e/o del comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, entro il termine indicato sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

4. Le violazioni alle norme del presente Regolamento diverse da quelle indicate ai precedenti commi del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00, a cui consegue la sanzione della cessazione dell'attività e/o del comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, entro il termine indicato sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L. 689/81 e s.m.
6. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente comma 2, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 114/98, il Dirigente competente può adottare atto di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a n. 2 (due) giornate consecutive di mercato.
7. Il mancato:
 - a. pagamento del canone annuale di cui al precedente articolo 3, entro i termini previsti;
 - b. pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori e della manutenzione di cui al precedente articolo 3, entro i termini previsti;
 - c. costituzione o ripristino della cauzione o della polizza assicurativa, di cui al precedente articolo 5, entro i termini previsti,da parte del titolare di autorizzazione e concessione di posteggio, comportano la sospensione dell'attività di vendita per 20 giorni, decorsi i quali la concessione decadrà automaticamente, ai sensi di quanto previsto nel comma 1 lett. d del precedente articolo 7.
8. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 7 si applicano anche ai produttori agricoli presenti all'interno del mercato e ai titolari di stand per l'offerta integrativa del Mercato, di cui all'art.1, comma 4, del presente Regolamento. A questi ultimi si applicano altresì le sanzioni per violazioni alla normativa specifica che disciplina il tipo di attività esercitata.

Art. 19-bis – Prescrizioni particolari per i titolari di stand del Mercato per l'offerta integrativa alla clientela.

1. Ai titolari di stand del Mercato per l'offerta integrativa alla clientela, di cui al precedente art. 1, co. 4, si applicano le norme del presente Regolamento, ad eccezione di quelle specifiche per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Si precisa inoltre che:
 - a. la regolamentazione di giornate e orari di svolgimento del Mercato, di cui all'art. 2, vale anche per le attività di cui sopra e nello specifico anche per somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto di attività commerciali o artigianali alimentari che si svolgono all'interno del Mercato;
 - b. il perdurante inadempimento del pagamento del canone e delle spese accessorie di cui agli artt. 1, comma 4 e 3, comma 10, lett. a., b., comporta la restituzione dello stand/degli stand al Comune e l'obbligo di cessazione dell'occupazione e di ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di inadempimento il Comune adotterà apposito ordine di sgombero, rimozione dei materiali e rimessa in pristino, assegnando un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente detto termine, la rimozione è effettuata d'ufficio a spese dell'obbligato, comprese quelle per la custodia dei materiali. Rimane a carico dell'obbligato ogni responsabilità per il deterioramento di eventuali merci deperibili.

Art. 20 – Progetti di qualificazione e promozione generale del mercato promossi dal Consorzio degli operatori: procedure e obblighi deliberativi fra i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

1. Il Consorzio di cui all'art. 8 comma 1 sub a., sentita l'Amministrazione comunale, potrà promuovere progetti di qualificazione e promozione generale del mercato anche riferiti a opere di miglioramento strutturale che necessitino – tra l'altro – della compartecipazione finanziaria di tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio. In tal caso i progetti dovranno prevedere le seguenti obbligatorie procedure:
 - a) il Consorzio provvederà a proporre gli interventi debitamente documentati (in termini di obiettivi generali perseguiti dal progetto, piano finanziario e fattibilità tecnica) al Comitato Tecnico di cui all'art. 5 della vigente Convenzione di affidamento della gestione, al fine di ottenere il previsto parere consultivo;
 - b) il Consorzio provvederà successivamente a deliberare in assemblea consortile il relativo progetto tenendo conto del suddetto parere consultivo espresso dal Comitato tecnico;
 - c) il Consorzio, d'intesa con l'Amministrazione comunale, provvederà infine a convocare un'assemblea di tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio finalizzata a ottenere formale consenso all'attuazione e alla relativa compartecipazione finanziaria degli interventi espressa da almeno 2/3 degli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio. Gli operatori assenti all'Assemblea potranno formulare per iscritto la loro scelta;
 - d) in caso di ottenimento di formale consenso di almeno 2/3 degli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, l'Amministrazione provvederà ad autorizzare il Consorzio a ripartire fra tutti gli operatori del mercato il costo di compartecipazione dell'intervento nella c.d. quota dei servizi accessori di cui all'art. 3 comma 10 sub b del presente Regolamento.

Resta inteso che il Consorzio dovrà in ogni caso:

- a) ottenere le autorizzazioni amministrative relative al progetto proposto;
- garantire il pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune, di cui all'art. 3 comma 10 sub a.

Art. 21 – Notifica del Regolamento e norme transitorie e di rinvio

1. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono comunicate, in forma esclusivamente telematica, a tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
2. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse. All'adeguamento del Regolamento, al fine di recepire le disposizioni sovraordinate, si procede con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali di cui all'art. 1 bis e successive modifiche ed integrazioni.
4. Tutte le istanze, segnalazioni ed ogni altro tipo di comunicazione tra Comune ed operatori presenti nel mercato devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma SuapER, previo accreditamento. Come previsto dalla risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 212434 del 24/11/2013, l'utilizzo della PEC, ai fini di cui sopra, è consentito solo ed esclusivamente nei casi in cui il portale on-line non sia disponibile, motivando adeguatamente.